



V. di Franco

14°

Il medico sociale ha diritto ogni mese di conoscere le variazioni mensili del numero dei soci: ciò mediante visione del libro socii, che il segretario della società è tenuto mostrare ad ogni richiesta.

15°

Ogni socio dovrà essere fornito di apposito libretto in cui saranno annotate tutte le sue generalità e saranno altresì notate tutte le membri della famiglia secolui conviventi, siano essi discendenti che ascendenti e collaterali ed in esso libretto dovrà anno in seguito essere annotate le variazioni dello stato di famiglia sia per morte che per matrimonio o per emigrazione od altro, in modo che il medico potrà rifiutare di prestare l'opera sua alla persona presentata dal socio che non si provasse regolarmente iscritta ed annotate nel libretto di cui sopra. Nel caso di ritorno da emigrazione

102

il componente della famiglia emigrato che ritorna a convivere in seno alla medesima ha diritto alla reinscrizione nel libretto e quindi alle sue cure mediche, cui potrebbe avere bisogno.

16°

Il segretario della società detto sopra fare denuncia di variazioni del socio dovrà fare nel libretto le opportune annotazioni.

17°

Come è obbligatorio per il medico presta re servizio per quattrecento soci e rispettive famiglie, nel caso in cui il numero degli aderenti fosse minore, sarà sempre obbligo della società corrispondere l'intero stipendio annuo al medico senza alcuna deduzione, però, ove mai qualche socio non aderente volesse prestata l'opera del medico costui avrà l'obbligo di prestargliela a pagamento che sarà destinato dalla società e il ricavo intero della cura prestata dovrà dal medico versare nella cassa della società ed a beneficio esclusivo di quest'ultima.